

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “REversible Innovative cOnduction Solid oxide co-electrolysis for CO2 valorization – RE-IONS” MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 2 “ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 3.5 “RICERCA E SVILUPPO SULL’IDROGENO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, legalmente rappresentata dal Prof. Roberto Pinton, Rettore, con sede legale Via Palladio 8, 33100 Udine, Codice Fiscale 80014550307, Partita IVA 01071600306, PEC: amce@postacert.uniud.it, e-mail: rettore@uniud.it, tel. +39 0432 556111, a ciò autorizzato in virtù del D.M. 557 del 25/06/2019 (di seguito indicata come “UNIUD” o, indistintamente, come “Soggetto attuatore”)

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, legalmente rappresentata dal Prof. Federico Delfino, Rettore, con sede legale Via Balbi 5, 16126 Genova, Codice Fiscale 00754150100, Partita IVA 00754150100, PEC: protocollo@pec.unige.it, e-mail: dicca@pec.unige.it, tel. +39 01020991, a ciò autorizzato in virtù del D.M. 820 del 30/10/2020 (di seguito indicata come “UNIGE” o, indistintamente, come “Soggetto attuatore esterno”)

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, legalmente rappresentata dal Prof. Paolo Maria Mancarella, Rettore, con sede legale Lungarno Pacinotti n. 43/44, 56126 Pisa, Codice Fiscale 80003670504, Partita IVA 00286820501, PEC: protocollo@pec.unipi.it, e-mail: dici@ing.unipi.it, tel. +39 050 221 2111, a ciò autorizzato in virtù del D.M. 603 del 29/07/2016 (di seguito indicata come “UNIFI” o, indistintamente, come “Soggetto attuatore esterno”)

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, legalmente rappresentata dal Prof. Maurizio Oliviero, Rettore, con sede legale Piazza Università 1, 06123 Perugia, Codice Fiscale 00448820548, Partita IVA 00448820548, PEC: dipartimento.ing@cert.unipg.it, e-mail: dipartimento.ing@unipg.it, tel. +39 0755853653 a ciò autorizzato in virtù del D.M. del 01/08/2019, n. 693 di nomina a Rettore (di seguito indicata come “UNIPG” o, indistintamente, come “Soggetto attuatore esterno”)

E

VGA s.r.l. legalmente rappresentata da Antonio Ascani, Presidente, con sede legale Via Ugo Foscolo, 06053 San Nicolò di Celle (PG), Codice Fiscale 03190730543, Partita IVA 03190730543, PEC: vga@legalmail.it, e-mail: antonio.ascani@vgasrl.com, tel. 0756975143 (di seguito indicata come “VGA” o, indistintamente, come “Soggetto attuatore esterno”)

PREMESSO CHE

- è stato emesso l’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca fondamentale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu a valere sul decreto del Ministro della Transizione Ecologica (MiTE) del 23.12.2021, art. 1, comma 5, lettera a;
- UNIUD è in possesso dei requisiti necessari per qualificarsi come “soggetto attuatore” in quanto Organismo di ricerca pubblico (Università);
- appare opportuno coinvolgere nel progetto, come “soggetti attuatori esterni”, altri soggetti pubblici di cui al D.Lgs. 218/2016, Università e istituzioni universitarie italiane statali, nonché Enti pubblici di Ricerca, oltre che imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi, formando una “compagine di progetto” conformemente a quanto previsto all’art. 4 comma 2 del citato Avviso;
- tutte le Parti partecipanti al presente Accordo intendono partecipare come compagine di progetto al bando di cui al citato Avviso;
- le Parti sono in possesso dei requisiti necessari per poter presentare un progetto nei termini e nei modi stabiliti dall’Avviso stesso;
- le Parti, con il presente Accordo, intendono disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico, i ruoli, le responsabilità, la distribuzione delle competenze e dei costi al fine della realizzazione della attività progettuali, secondo quanto indicato dall’art. 4, comma 3 dell’Avviso;
- l’art. 4 comma 3 del citato Avviso prevede che “i progetti congiunti” di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso ad idonee forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Eventuali altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
 - a. la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
 - b. la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca;
 - c. l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il MiTE.
- l’art. 9 comma 2, lett. b), punto 6 - IV prevede tra l’altro che, all’interno del contratto di collaborazione: “l’atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila [possa] essere presentato in sede di perfezionamento della concessione dell’agevolazione; in tale caso, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazione la forma dell’atto

pubblico o della scrittura privata”.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (*Oggetto*)

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo le premesse .
2. In risposta a quanto previsto dall’Avviso ed ai fini della presentazione della Domanda di Agevolazione relativa al Progetto “**REversible Innovative cOnductionN Solid oxide co-electrolysis for CO₂ valorization**” (acronimo: **RE-IONS**), le Parti con il presente Accordo intendono:
 - fissare i termini e le condizioni della loro collaborazione per le attività di Progetto;
 - disciplinare la suddivisione delle attività progettuali di competenza di ciascuna Parte, oltre che delle spese e dei costi di progetto a carico di ciascuna di esse;
 - definire gli aspetti relativi alla proprietà e al futuro utilizzo dei risultati del Progetto;
 - stabilire fin d’ora quale tra le Parti assumerà il compito di Soggetto Capofila nei confronti del MiTE e degli Enti da questi demandati alla gestione dell’Avviso ed alle conseguenti erogazioni delle agevolazioni previste.

Art. 2 (*Soggetto capofila*)

Le Parti individuano l’Università degli Studi di Udine quale soggetto capofila.

Ai sensi del sopracitato art. 9 comma 2, lett. b), punto 6 - IV dell’Avviso, le Parti stabiliscono che l’atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila sarà presentato in caso di concessione dell’agevolazione in sede di perfezionamento della stessa.

Art. 3 (*Obbligazioni di tutte le Parti*)

Ciascuna delle Parti si impegna a:

- a) avviare le attività progettuali entro i termini di cui all’articolo 5, comma 2 lettera c) dell’Avviso, e comunque non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all’articolo 12, e concluderle entro il termine previsto dall’articolo 5, comma 2 lettera d) dell’Avviso, nonché sottoporre al MiTE eventuali variazioni ai sensi dell’articolo 14 dell’Avviso;
- b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
- d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del

Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

e) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al MiTE, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni a valere sul PNRR;

f) presentare, per il tramite del capofila, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso pubblico e dalle relative disposizioni attuative;

g) presentare, per il tramite del capofila, la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* del PNRR;

h) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MiTE titolare di intervento;

i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea;

j) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *milestone* e *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

k) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MiTE, del *Servizio centrale per il PNRR*, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'*OLAF*, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'*OLAF*, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

l) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo-contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;

- m) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al *principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)* ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- n) rispettare l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali associati all'Investimento 3.5 e fornire, su richiesta del MiTE, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- o) adempiere, ove ne ricorrano le condizioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MiTE (titolare di intervento) sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso MiTE, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, per il tramite del capofila, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal MiTE;
- r) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MiTE, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- s) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni al MiTE, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dal MiTE;
- t) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- u) assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.

Art. 4 (Coordinamento)

Il coordinamento del Progetto è affidato al capofila.

1. Il Coordinatore Scientifico di Progetto è il Prof. Alessandro TROVARELLI, Professore Ordinario del proponente UNIUD.
2. Il Referente Amministrativo del progetto è la dott.ssa Simonetta COMAND del proponente UNIUD.
3. Il Coordinatore scientifico di Progetto ha il compito di coordinare il progetto, di garantire le comunicazioni tra le Parti e con l'esterno, oltre che notificare all'ente finanziatore ogni imprevisto che eventualmente si manifestasse nel corso dell'esecuzione del Progetto. Le Parti si impegnano, inoltre, a costituire un Comitato di Supervisione, presieduto dal Coordinatore, in cui saranno rappresentate tutte le Parti e che avrà i seguenti compiti:
 - monitorare lo sviluppo delle diverse attività del Progetto e il conseguimento degli obiettivi previsti;
 - segnalare al capofila eventuali inadempimenti delle Parti, recessi e/o modifiche dell'assetto della compagine;
 - approvare i contenuti di eventuali Relazioni da inviare all'ente finanziatore;
 - approvare la relazione finale.

Il funzionamento del Comitato di Supervisione sarà stabilito nel dettaglio in un successivo accordo che le Parti si impegnano a sottoscrivere qualora il progetto venga finanziato.

4. Ferma restando la responsabilità del capofila nei confronti del MiTE, ciascuna Parte si impegna a svolgere, per quanto di rispettiva competenza, fornendo la più ampia collaborazione, le attività specificatamente risultanti nella Domanda di Agevolazione e nel relativo Progetto, suddivise in un Piano di Sviluppo strutturato in Obiettivi Realizzativi secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5 al Bando, ed eventualmente modificati in fase di istruttoria ministeriale di ammissione a finanziamento.
5. Il Referente Scientifico di progetto per ciascun soggetto attuatore esterno è nominato come segue:
 1. Per il soggetto **UNIGE** – prof. Antonio BARBUCCI
 2. Per il soggetto **UNIPI** – prof. Cristiano NICOLELLA
 3. Per il soggetto **UNIPG** – Prof. Linda BARELLI
 4. Per il soggetto **VGA** – dott. Andrea OTTAVIANO

Art. 5 (Durata dell'Accordo)

La durata del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla conclusione di tutte le verifiche amministrative e contabili effettuate da parte del MiTE.

Il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto qualora il Progetto non sia ammesso al finanziamento.

Art. 6 (Ripartizione del finanziamento)

1. Ciascuna Parte esporrà i costi previsti nel Progetto secondo il piano finanziario approvato dall'ente finanziatore.
2. Il finanziamento concesso verrà erogato esclusivamente al capofila, che ripartirà tra i soggetti attuatori esterni, le somme effettivamente sostenute e ritenute ammissibili dal MiTE.
3. Le erogazioni in favore delle Parti sono subordinate e condizionate all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del MiTE.
4. Il piano finanziario e la ripartizione del finanziamento sono sintetizzati qui di seguito:

Proponente	Budget	Contributo Pubblico alla Spesa
UNIUD	555 266.25 €	100%
UNIGE	703 456.25 €	100%
UNIFI	305 000.00 €	100%
UNIPG	414 453.13 €	100%
AVG	300 000.00 €	100%
TOTALE	2 278 175.63 €	100%

5. La suddivisione delle competenze tra le Parti in funzione degli obiettivi del progetto è sintetizzata qui di seguito:

UNIUD. Coordinamento del progetto. Sintesi dell'elettrolita, dell'elettrodo del combustibile e ossigeno. Caratterizzazione dei Materiali, Disseminazione dei risultati.

UNIGE. Shaping della cella sulla micro-scala (button cell (1-2 cm² di superficie attiva)). Test Sperimentali micro-scala (button cell). Realizzazione della cella singola di piccola taglia (15-25 cm² di superficie attiva). Modellizzazione del processo a piccola scala (short stack). Scale-up e Analisi tecnico-economica del concept proposto. Disseminazione dei risultati.

UNIFI. Realizzazione di modelli numerici multi-physics a scala microscopica. Life-cycle assessment (LCA). Disseminazione dei risultati.

UNIPG. Test Sperimentali: Test cella singola di piccola taglia (con area attiva superiore a 10 cm²) sviluppata con il materiale a conduzione co-ionica e con una mono cella commerciale come reference. Test del dimostratore di piccola taglia (short stack) e stima dei parametri dei modelli numerici. Disseminazione dei risultati

VGA. Ingegnerizzazione del dimostratore di piccola taglia. Dimensionamento e progettazione del dimostratore di piccola taglia (short stack da 5 celle). Studio dei materiali, Sviluppo modello e analisi CFD, progettazione del layout delle connessioni. Progettazione e realizzazione del dimostratore (short stack) Disseminazione dei risultati.

Art. 7 (Controllo e ripartizione delle spese)

1. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall'ente finanziatore per quanto riguarda l'effettuazione e il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto.
2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed il conseguente finanziamento.

Art. 8 (Inadempimento della Parte)

1. In caso di violazione di quanto disposto all'art. 3 del presente Accordo e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto il capofila invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 60 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, le Parti, per il tramite del capofila, informano l'ente finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
2. In caso l'inadempimento sia imputabile al capofila, spetta al Comitato di Supervisione l'adozione degli opportuni provvedimenti. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 60 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, le altre Parti informano l'ente finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 9 (Revoca del finanziamento)

Nel caso di revoca parziale o totale del finanziamento si applicherà quanto previsto dall'art. 16 dell'Avviso. In ogni caso, stante il fatto che ogni Parte è responsabile di un piano di attività e delle spese ad esso collegate, eventuali revoche che comportassero riduzioni di finanziamento saranno a carico della singola parte responsabile.

Art. 10 (Variazioni del partenariato)

Ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso, le Parti convengono che non sono ammesse variazioni che prevedano la sostituzione dei soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni.

Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda

Le variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dai soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto Capofila, all'indirizzo di posta elettronica certificata rsh2A@pec.mite.gov.it affinché lo stesso Ministero proceda, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione dei casi di decadenza della domanda o delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.

Art. 11 (*Riservatezza*)

1. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, registrabile o non registrabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica (ossia riguardante sia l’attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), amministrativa, aziendale o commerciale (i) che sia segreta, trattata come tale dal detentore e avente valore economico e (ii) che venga chiaramente identificata come confidenziale comunicata all’altra Parte in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico e in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto, in relazione al Progetto; sono comunque da ritenersi Informazioni Confidenziali gli eventuali brevetti/registrazioni depositati fino al termine del periodo di segretezza previsto per legge.
2. Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire una valutazione circa la realizzazione del Progetto, pertanto non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
3. Le Parti s’impegnano a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali delle altre Parti di cui siano eventualmente entrate in possesso.
4. In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:
 - al momento della comunicazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e/o lo diventino successivamente per scelta della Parte proprietaria, senza che la Parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente Accordo;
 - la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria;
 - siano già state sviluppate dalla Parte ricevente indipendentemente dal Progetto;
 - siano ricevute legittimamente da un terzo che ne aveva libera disponibilità senza vincoli di segretezza;
 - la divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall’attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione.

Art. 12 (*Proprietà dei risultati*)

1. Per “background” si intendono le informazioni detenute dalle Parti prima dell’adesione al presente Accordo, comprese le Informazioni Confidenziali e i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, necessari per l’esecuzione del Progetto o per l’utilizzo dei Risultati del Progetto.

2. Per “Risultati” del Progetto si intende qualsiasi invenzione, scoperta, opera dell’ingegno, software, informazione o dato, etc., tutelabile o non tutelabile, che sia stato sviluppato/scoperto/realizzato in esecuzione del Progetto medesimo.
3. Il “background” rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo svolgimento delle attività del Progetto e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte di un’altra Parte. Ciascuna Parte potrà rifiutare l’accesso al proprio background qualora questo non sia essenziale ai fini dello svolgimento del Progetto di ricerca. Ciascuna Parte è e resta unica proprietaria del “background” e delle conoscenze e informazioni acquisite durante lo svolgimento del Progetto, ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso, anche se attinenti al medesimo campo scientifico, oltre che dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale. Nessun diritto di licenza o sub-licenza viene concesso alle altre Parti o ad altri soggetti terzi in relazione al “background” e alle suddette conoscenze e informazioni.
4. La proprietà dei Risultati del Progetto e dei relativi diritti di proprietà intellettuale ed industriale spetterà congiuntamente alle Parti. Le Parti, di volta in volta, determineranno la ripartizione delle quote di titolarità sulla base dell’effettivo contributo inventivo apportato da ciascuna di esse al conseguimento dello specifico Risultato.
5. Le Parti si impegnano a stipulare tra loro accordi scritti nei quali siano regolamentate le modalità di protezione, gestione e valorizzazione dei Risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

I suddetti accordi saranno stipulati prima del deposito di eventuali domande di priorità a tutela dei Risultati

Art.13 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precedente alla stipulazione dell’Accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo.
2. Le Parti dichiarano di essere informate sulle disposizioni sulla “Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
3. UNIUD fa riferimento all’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito istituzionale dell’Università di Udine all’indirizzo www.uniud.it/it/pagine-speciali/guida/privacy/privacy-ita

UNIGE fa riferimento all’informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Università di Genova <https://unige.it/ateneo/privacy>

UNIFI fa riferimento all’informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Università di Pisa <https://www.unipi.it/index.php/documenti-ateneo/item/12721-privacy-policy>

UNIPG fa riferimento all'informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Università di Perugia <https://www.unipg.it/il-portale/privacy>

VGA fa riferimento al responsabile della protezione dei dati antonio.ascani@vgasrl.com

Art. 14 (*Comunicazioni*)

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto tramite PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento dell'apposito messaggio di conferma.

Art. 15 (*Modifiche al presente Accordo*)

Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi ed i termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire la forma scritta. Il capofila notifica agli organi competenti dell'ente finanziatore ogni modifica del presente Accordo.

Art. 16 (*Foro competente*)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo.
2. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione amichevole, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Udine.

Art. 17 (*Firma digitale*)

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale da tutte le Parti.

Art. 18 (*Registrazione e bollo*)

Il presente Accordo sarà registrato ai sensi di legge in caso di ammissione a finanziamento del Progetto, in accordo con quanto stabilito all'art. 12.1 dell'Avviso. Le spese di registrazione saranno a carico delle Parti interessate.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento dell'imposta di bollo sarà effettuato dal capofila in modalità virtuale ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23/06/2015.

Udine,

Università degli Studi di Udine

Legale Rappresentante Prof. Roberto Pinton

Università degli Studi di Genova
Legale rappresentante Prof. Federico Delfino

Università degli Studi di Pisa
Legale Rappresentante Prof. Paolo Maria Mancarella

Università degli Studi di Perugia
Legale Rappresentante Prof. Maurizio Oliviero

VGA s.rl.
Legale Rappresentante Antonio Ascani